

CIRCOLARE N. 58/2020

Besana Brianza, 9 dicembre 2020

EMERGENZA COVID-19 - DECRETO RISTORI-QUATER

È stato pubblicato in G.U. 30 novembre 2020, n. 297, il **D.L. n. 157/2020**, c.d. **Decreto "Ristori-quater"**, recante **"Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**.
Il Decreto è in vigore **dal 30.11.2020**.

Di seguito analizziamo le principali misure.

PROROGA SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2020

Come anticipato nei giorni scorsi, il versamento del secondo acconto di IRPEF, IRES e IRAP dovuto per l'anno d'imposta 2020 è stato prorogato dal 30 novembre **al 10 dicembre 2020** per tutti i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**.

L'appuntamento slitta, invece, al **30 aprile 2021**, in un'unica soluzione, **senza aggravio di sanzioni e interessi**:

- per imprese, professionisti e artisti e professionisti (ovunque localizzati) con **ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente (**2019**), che, nel **primo semestre del 2020**, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;
- per imprese, professionisti e artisti operanti **nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al DI n. 149/2020 (decreto "Ristori-bis" + integrazione "Ristori-ter")**, con domicilio fiscale o sede operativa nelle **zone rosse**, nonché per i ristoranti nelle **zone arancioni**, **a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**.

Restano confermate le disposizioni introdotte dai precedenti decreti, per i **soggetti ISA** (compresi i soggetti in regime dei minimi/forfetario) che possono posticipare il pagamento degli acconti in esame **al 30.4.2021** se rispettano **una delle seguenti condizioni**:

1. hanno registrato, nel **primo semestre** dell'anno 2020, una **riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
2. operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020 (c.d. Decreto "Ristori-bis") come successivamente integrato dall'articolo 1 comma 2 del D.L.154/2020 – c.d. Ristori-ter – e hanno **domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse** (o, per i ristoranti, **domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone arancioni**), a prescindere dal calo del fatturato/corrispettivi.

Per la individuazione delle **zone rosse e arancioni** la norma rinvia alla ordinanza **del Ministro della Salute del 26.11.2020**:

- **"zone arancioni"** - le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
- **"zone rosse"** - le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

Pertanto, non rileva la successiva ordinanza del Ministro della Salute del 28.11.2020 che ha disposto il **passaggio nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia**.

SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020 IN SCADENZA IL 30.11.2020		
Soggetto	Condizione	Proroga
Impresa / lavoratore autonomo ISA / no ISA	Nessuna (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	10.12.2020
ISA	Riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	30.4.2021
ISA	Attività di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e Tabella 2, DL n. 149/2020 + domicilio fiscale / sede operativa zona "rossa"	
Gestione di ristoranti ISA	Domicilio fiscale / sede operativa zona "arancio"	
No ISA	Ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale)	30.4.2021
No ISA	Attività di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e Tabella 2, DL n. 149/2020 + domicilio fiscale / sede operativa zona "rossa"	
Servizi di ristorazione No ISA	Domicilio fiscale / sede operativa zona "arancio"	

La proroga:

- **opera** anche per i **soggetti che partecipano** a società / associazioni / imprese ossia a collaboratori dell'impresa familiare / coniuge dell'azienda coniugale, soci di società di persone, soci di associazioni professionali e soci di società di capitali trasparenti;
- **non interessa** l'acconto 2020 dei **contributi previdenziali**, dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, il cui termine è ordinariamente fissato al 30.11.2020.

Imprese e professionisti che **non possono fruire delle suddette proroghe** devono procedere al versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP entro il 10.12.2020.**

Si rammenta che per i **contribuenti non esercenti attività d'impresa, arte o professione** (privati / persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo **non** derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ovvero soggetti **non** titolari di partita IVA) il termine per versare la **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi** è rimasto fermo **al 30.11.2020.**

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, RITENUTE E IVA DI DICEMBRE

Sono **sospesi i versamenti in scadenza questo mese (dicembre 2020)** relativi:

- ✓ **all'IVA mensile** in scadenza al 16.12.2020
- ✓ **all'acconto IVA** dovuto entro il prossimo 28.12.2020 (essendo il 27.12.2020 giorno festivo)
- ✓ **alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** (articoli 23 e 24, DPR n. 600/1973) e **alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF** trattenute - in qualità di sostituti d'imposta - **ai lavoratori dipendenti e pensionati**, in scadenza al 16.12.2020
- ✓ **ai contributi previdenziali e assistenziali**, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS, in scadenza al 16.12.2020 (esclusi i premi INAIL)

per i **seguenti soggetti**:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione, **ovunque localizzati, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente (2019), che **nel mese di novembre 2020** hanno subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** rispetto allo **stesso mese dell'anno** scorso (la sospensione spetta anche ai soggetti che **hanno iniziato l'attività dall'1.12.2019**);
- imprese, professionisti e artisti che hanno **aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni**;
- esercenti le attività economiche **sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020** (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale**, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
- esercenti **attività di ristorazione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **nelle zone rosse o arancioni** (di cui all'art 2 e 3 del DPCM 3.11.2020),
- soggetti **operanti nei settori individuati nell'allegato 2 al decreto "Ristori-bis"** (integrato con l'**attività di commercio di calzature** con il Decreto "Ristori-ter"), ovvero esercenti l'attività **alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **zone rosse** (di cui all'art. 3 del DPCM 3.11.2020), a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **16 marzo 2021**, in un'unica soluzione o fino a un massimo di **quattro rate** mensili di pari importo (con versamento della prima entro il 16 marzo 2021)

Soggetto e requisiti	Domicilio / sede	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di novembre 2019	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali ↓ scadenti a dicembre 2020	16.3.2021
Soggetto che ha iniziato l'attività dall'1.12.2019	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali ↓ scadenti a dicembre 2020	16.3.2021
Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)	su tutto il territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali ↓ scadenti a dicembre 2020	16.3.2021
Esercente attività dei servizi di ristorazione	zona "arancio" / "rossa" (*)	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali ↓ scadenti a dicembre 2020	16.3.2021
Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 149/2020 Albergo, agenzia viaggi / tour operator	zona "rossa" (*)	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali ↓ scadenti a dicembre 2020	16.3.2021

(*) Per la individuazione delle zone rosse e arancioni la norma rinvia alla ordinanza del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020:

- **"zone arancioni"** - le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;

- **"zone rosse"** - le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI REDDITI E DELL'IRAP

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP viene **prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020**.

PROROGA DEFINIZIONI AGEVOLATE (rottamazione-ter / saldo e stralcio)

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal Decreto "Cura Italia" viene ulteriormente estesa **dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021**.

Pertanto tutte le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" **in scadenza nel 2020**, potranno essere pagate **entro il 1° marzo 2021 (in unica soluzione)**, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata e senza applicazione di interessi e di sanzioni.

In caso di versamento effettuato **oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021** o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà (perdendo **i benefici della definizione agevolata**) e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il sito dell'Agenzia della Riscossione:
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/>

REVISIONE DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE CONCESSA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l'istituto della rateizzazione concessa dall'Agente della riscossione.

In particolare, viene previsto che a seguito della presentazione all'Agente della riscossione della domanda di rateazione, da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e **fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione**:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
- opera il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ad eccezione di quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza)
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive

Non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell'**articolo 48-bis** del DPR n. 602/1973, se questa è **antecedente** alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta (si tratta della verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento).

Il pagamento della **prima rata del piano di dilazione** comporta l'**estinzione delle procedure esecutive** già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione **presentate a decorrere dal 30.11.2020**.

Per le domande di rateizzazione richieste nel periodo **30.11.2020 - 31.12.2021**:

- viene alzata a **€ 100.000** la soglia per i controlli (superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà) e sale da 5 a **10 il numero di rate** che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.
- la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di **mancato pagamento di 10 rate** (invece che le ordinarie 5), anche non consecutive. Di fatto, si tratta del prolungamento della disposizione dettata dal Decreto "Cura Italia", in base alla quale, per le dilazioni in essere all'8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era già stato previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.

Inoltre:

- i contribuenti **decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni** delle cartelle esattoriali, ad esempio per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019 (“prima rottamazione” - DL n. 193/2016 - e “Rottamazione-bis” - DL n. 148/2017-), potranno presentare una **nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021**;
- i **sogetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973)**;
- i carichi contenuti nei **piani di dilazione per i quali**, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), **è intervenuta la decadenza dal beneficio**, possono essere **nuovamente oggetto di dilazione** presentando l’apposita domanda **entro il 31.12.2021** senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

ESTENSIONE CODICI ATECO PER FONDO PERDUTO

La platea delle attività oggetto dei **contributi a fondo perduto** si amplia ulteriormente. L’indennizzo ora spetta **anche a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio**, che esercitano, **come attività prevalente**, una di quelle contraddistinte dai seguenti codici ATECO, come individuati nell’allegato 1 al nuovo Decreto “Ristori-*quater*”, **con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020**.

Codice ATECO	Descrizione
461201	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti
461403	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
461501	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
461503	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
461505	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili
461506	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
461507	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
461601	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
461602	Agenti e rappresentanti di pellicce
461603	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
461605	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
461606	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
461607	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
461608	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
461609	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
461701	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
461702	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
461703	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
461704	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
461705	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
461706	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
461707	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
461708	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
461709	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
461822	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
461892	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
461896	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
461897	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
461901	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
461902	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
461903	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Quanto alla misura dell'agevolazione per tali soggetti, il citato Allegato prevede un'unica percentuale **del 100%** per tutti i codici ATECO indicati.

Resta fermo che per ottenere il contributo a fondo perduto in esame sarà necessario, sulla base della disciplina "generale" prevista dal Decreto "Ristori", che sia presente **almeno uno** tra i seguenti **requisiti**: ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; apertura della **partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019**.

Stando a quanto chiarito dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate sui contributi dei Decreti "Ristori", **il codice ATECO prevalente deve essere stato regolarmente comunicato all'Agenzia delle Entrate (quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9 presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio)**

Se i soggetti compresi nel nuovo elenco avevano già ricevuto il primo contributo del Decreto "Rilancio", nelle prossime settimane si vedranno recapitare in automatico un importo uguale al precedente. Per i soggetti che non avevano presentato istanza per il precedente contributo Decreto "Rilancio", l'istanza per i contributi DL Ristori va presentata entro il 15 gennaio 2021.

CONTRIBUTO RISTORAZIONE

Il "contributo ristorazione", ossia il contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, **è esteso anche agli esercenti quale attività prevalente quella identificata dal codice "55.20.52" (attività di alloggio connesse alle aziende agricole)**.

Pertanto, il contributo a fondo perduto in esame, per il quale va **presentata l'apposita domanda entro il 15.12.2020** spetta alle imprese:

- esercenti quale attività prevalente una delle seguenti attività:

56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

- esercenti una delle seguenti attività.

55.10.00	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (*)

(*) Tale codice deve essere "indicato" anche dai soggetti esercenti l'attività di ititurismo

- con un **fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo - giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019**.

Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.1.2019**, che possono **richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;

- in attività **alla data del 15.8.2020**.

Il suddetto contributo a fondo perduto non può essere cumulato con il contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al portale dedicato al seguente link:

<https://www.portaleristorazione.it/>

PROROGA DEI VERSAMENTI DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO SUGLI APPARECCHI DELLE SALE GIOCO (PREU)

Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio di **settembre-ottobre 2020** può essere versato **solo per un quinto (20%) del dovuto entro il 18 dicembre 2020**.

La parte restante (80%) può essere versata in rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata sarà da pagare entro il 22 gennaio del 2021; le altre entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino al 30 giugno 2021.

PRECISAZIONI SOGGETTI ESONERATI DALL'IMU 2020

Viene precisato che l'esonero IMU per 2020 (previsto dal Decreto "Agosto" e dai Decreti "Ristori"), fruibile dai soggetti che sono proprietari e anche gestori delle attività economiche interessate dall'agevolazione, trova applicazione **anche per tutti i soggetti passivi IMU che siano anche gestori delle medesime attività economiche**

Pertanto la norma in questione è rivolta non solo ai proprietari, ma **anche ai titolari di diritti reali (usufrutto, abitazione, superficie, eccetera), al concessionario di aree demaniali e al locatario del leasing (a decorrere dalla data di stipula del contratto)**, che siano nel contempo anche gestori.

INDENNITA' STAGIONALI DEL TURISMO, TERME E SPETTACOLO

Viene erogata una nuova **indennità una tantum di € 1.000** per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa **apposita domanda da presentare entro il 15.12.2020**, nel limite dei fondi stanziati

Entro lo stesso termine è possibile presentare le domande delle indennità istituite con il Decreto "Agosto"

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E INDENNITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI

Viene incrementata la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

Per il **mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa**, un'indennità di € 800 per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

FIERE E CONGRESSI, SPETTACOLO E CULTURA

Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio.

SOSTEGNO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

FONDO PEREQUATIVO

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

TERMINI DI PERMANENZA DEI TERRITORI NEGLI SCENARI DI RISCHIO

L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it//>